



**Tribunale di Mantova**  
**- Sezione Seconda civile -**

---

**Il Tribunale di Mantova**

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Luciano Alfani                      Presidente

dott. Andrea Gibelli                      Giudice

dott. Laura De Simone                      Giudice est.

a seguito dell'apertura del procedimento incidentale *ex art. 173 l.f.*, nella  
procedura di concordato preventivo n.59/13 promossa da Levante S.p.A.  
in liquidazione pronuncia la seguente

**SENTENZA**

Con informativa depositata il 18.2.2014, i Commissari Giudiziali  
[REDACTED] e [REDACTED] hanno esposto che, dalle  
indagini compiute per la predisposizione della relazione *ex art.172 l.f.*, è  
emerso che nel piano concordatario su cui si fondano le proposte di  
Levante S.p.A. in liquidazione e Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione  
risultano omesse significative informazioni ai creditori per cui sarebbero



venute a mancare le condizioni per l'ammissibilità del concordato.

Prima di esaminare le contestazioni mosse dai Commissari occorre brevemente inquadrare la procedura concordataria di cui ci si occupa.

Il piano concordatario che sorregge le proposte di Levante S.p.A. in liquidazione e di Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione, consente di qualificare i concordati proposti secondo un modello misto liquidatorio/in continuità, con prevalenza dell'aspetto della continuità indiretta, essendo prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo alla società LVT S.p.A.. Detta società è stata costituita allo scopo di assumere la conduzione delle aziende di proprietà di Levante S.p.A. in liquidazione e Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione nella prospettiva di poi addivenire - con l'omologazione dei concordati - all'acquisto delle aziende stesse con relativo e rilevante flusso di attivo concordatario. Si tratta nella specie di concordati in parte "chiusi" in cui la proponente ha già concluso contratti con LVT S.p.A., precedenti al deposito della proposta concordataria, finalizzati al trasferimento dell'intera realtà aziendale oltre che delle azioni di responsabilità nei confronti di tre *ex* amministratori.

Gli aspetti liquidatori dei concordati sono limitati alla dismissione degli immobili e all'incasso dei crediti.

La scelta della continuità in via prevalente comporta l'applicabilità della disciplina dell'art186 bis l.f. e quindi che il piano debba contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Si discute in dottrina se l'applicazione di tale obbligo informativo incomba anche in capo ai soggetti terzi che interferiscono con la procedura per essere gli affittuari e/o i cessionari dell'azienda.



Ad avviso del Collegio, gli obblighi informativi non possono riguardare solo la posizione del ricorrente, i costi e ricavi attesi non possono essere solo quelli derivati dal pendente contratto di affitto e dal corrispettivo della cessione, attesa la necessità che siano fornite ai creditori tutte le informazioni utili per considerare affidabile il contraente - prescelto dalla società proponente - nell'adempimento degli obblighi che si assume.

Questa impostazione appare peraltro essere stata *ab origine* condivisa dalla società proponente che in uno con il proprio piano concordatario ha fornito il piano economico finanziario di LVT S.p.A. per il periodo 2013-2017 (doc.19 allegato alla proposta) e l'attestazione del professionista ex art.161 e art.182 bis l.f. in cui si esamina oltre al piano della proponente altresì il *business plan* messo a disposizione dalla società affittuaria.

Per comprendere la consistenza delle doglianze sollevate dai Commissari va pure esplicitato e soppesato il ruolo di LVT S.p.A. nella procedura e la rilevanza dei flussi attivi da essa generati per il buon esito della procedura. L'apporto di LVT S.p.A. ai concordati non è limitato al solo corrispettivo di affitto e cessione d'azienda (€ 3.000.000,00), poiché da tale società dovrebbero derivare a Levante S.p.A. in liquidazione anche le entrate per l'acquisto del magazzino (€ 4.893.757,00 oltre IVA) i canoni di locazione immobiliare (€ 660.000,00) ed il corrispettivo per l'acquisto delle azioni di responsabilità nei confronti di tre ex amministratori (€ 2.000.000,00) per un totale di oltre 10,5 milioni di euro, cui dovranno essere detratte compensazioni per circa € 1.900.000,00.

Per il concordato preventivo Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione, LVT S.p.A. invece prospetta conferimenti di risorse per oltre 5,5 milioni di euro per affitto e cessione d'azienda (€ 1.000.000,00), per l'acquisto del magazzino (€ 1.430.000,00 oltre IVA), per canoni di locazione



immobiliare (€ 840.000,00), per apporto di nuova finanza (€700.000,00), per acquisto del credito verso PGM S.p.A. (per €539.660,00), per acquisto delle azioni di responsabilità nei confronti di tre *ex* amministratori (€ 1.000.000,00), cui dovranno essere detratte compensazioni per circa €1.010.000,00.

I piani concordatari di Levante S.p.A. in liquidazione e Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione fanno quindi affidamento in risorse generate da LVT S.p.A. per circa € 16 milioni, parte dei quali (oltre € 3 milioni) compensabili con accolti di debiti assunti dalla stessa LVT S.p.A..

Oltre agli apporti di LVT S.p.A., per quindi poco meno di 13 milioni di euro, i piani concordatari di Levante S.p.A. in liquidazione e Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione prevedono poi realizzi dalle dismissioni immobiliari e dal recupero dei crediti per 5/6 milioni di euro per Levante e circa 6/7 milioni di euro per Tintoria.

Ritornando al contenuto della relazione *ex art.*173 l.f., le omesse informazioni ai creditori denunciate dai Commissari riguardano principalmente i seguenti aspetti:

1) Mancata informativa circa i dati di bilancio preconsuntivi 2013 di LVT S.p.A.

Osservano i Commissari che il bilancio preconsuntivo dell'esercizio chiuso da LVT S.p.A. al 31/12/2013, consegnato ai Commissari Giudiziali soltanto in data 04/02/2014, presenta dei dati in assoluto contrasto con il piano industriale predisposto dalla medesima LVT S.p.A. e prodotto da Levante S.p.A. in liquidazione e da Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione unitamente alla domanda di concordato preventivo. In particolare dal predetto bilancio preconsuntivo emergono:

- un utile di € 20.310,00 mentre il conto economico previsionale 2013 del



- piano industriale configurava un utile d'esercizio di circa € 1.300.000,00;
- l'imputazione di costi per servizi superiori di € 2,7 milioni rispetto al previsioni del piano industriale;
  - la contabilizzazione di ricavi inferiori di oltre € 1 milione rispetto alle stime del piano industriale;
  - l'iscrizione di debiti verso l'erario e verso gli enti previdenziali per € 3 milioni circa.

Ad avviso dei commissari alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo (21/11/2013), epoca tra l'altro assai prossima alla chiusura dell'esercizio (31/12/2013), LVT S.p.A., Levante S.p.A. in liquidazione, Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione ed il professionista attestatore (quest'ultimo incaricato di valutare la fattibilità del piano di concordato anche nell'ottica di cui all'art.186 bis l.f.) non potevano, in particolare, non avere contezza:

- che l'esercizio 2013 di LVT S.p.A. si sarebbe chiuso con un risultato d'esercizio di gran lunga inferiore rispetto a quanto esposto nel piano industriale, con conseguenze perdita di "flussi di cassa" per rilevante importo indispensabili per l'adempimento degli obblighi assunti dalla stessa LVT S.p.A. nei confronti della procedura di concordato;
- che LVT S.p.A. presentava un pesante e patologico indebitamento nei confronti di erario ed enti previdenziali, sintomatico di una incapacità finanziaria della stessa LVT S.p.A. di far fronte alla corrente gestione aziendale.

La semplice analisi di un tempestivo bilancio infrannuale di LVT S.p.A. ovvero di un prospetto dei maggiori costi e dei minori ricavi, anche stimati, non poteva non portare alla conclusione che i risultati dell'esercizio 2013 sarebbero stati completamente difformi rispetto alle previsioni del piano industriale.



Sempre ad avviso dei Commissari la difformità tra il bilancio preconsuntivo al 31/12/2013 e le previsioni del piano industriale di LVT S.p.A. presenta una duplice valenza:

- vengono a mancare utili per quasi € 1,3 milioni assolutamente indispensabili per creare quei flussi di cassa destinati all'adempimento degli obblighi concordatari;
- l'errore che caratterizza lo stesso anno, il 2013, in cui viene predisposto quel piano industriale posto alla base del piano concordatario, non può non avere ripercussioni assolutamente negative sulla attendibilità del piano industriale nel suo complesso, basato su una previsione di ben sette anni (in sostanza, rilevano i commissari, se si sbagliano grossolanamente le previsioni per il primo anno, già abbondantemente in corso all'epoca della predisposizione del piano, nessuna credibilità può essere data alle previsioni per il 2019, anno destinato al soddisfacimento del ceto chirografario).

Secondo i Commissari una normale e corretta attività di revisione contabile avrebbe dovuto portare ad indicare nel piano industriale di LVT S.p.A. e, di conseguenza, nel piano di concordato e nella perizia del professionista attestatore, le risultanze, prevedibilmente negative, dell'esercizio 2013, per cui appaiono configurabili ben due ordini di motivi di revocabilità della ammissione alla procedura di concordato preventivo:

- è addebitabile alla società proponente il compimento di atti di frode, di cui al primo comma dell'art. 173 l.f., per avere omesso di riferire nella domanda di concordato preventivo circostanze rilevanti e tali da pregiudicare l'espressione di un consenso informato da parte dei creditori; si sarebbero quindi ingannati i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di approvazione del concordato preventivo,



così da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare;

- sussiste altresì la fattispecie, di cui al terzo comma del medesimo art. 173 l.f., della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, dal momento che unitamente al ricorso per concordato preventivo è stata presentata una relazione *ex artt.* 161 comma 3° e 186 bis comma 2° l.f. con cui è stato attestato, in modo assolutamente inveritiero, che il piano di concordato (fondato a sua volta sul piano industriale di LVT S.p.A.) era fattibile e che la prosecuzione dell'attività d'impresa per il tramite di LVT S.p.A. risultava funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concordatari; l'attestazione non poteva infatti prescindere dall'osservazione, rigorosa, aggiornata e prudente, dell'andamento effettivo della frazione dell'esercizio 2013, che ha prodotto risultanze così inferiori rispetto alle proiezioni (evidentemente solo virtuali) prospettate ai creditori.

## 2) Passività potenziali o latenti

Rilevano i Commissari che nella domanda di concordato preventivo la società proponente si è limitata ad affermare, in maniera laconica, che il collegio sindacale della società aveva deliberato l'avvio di azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci, "per un insieme di comportamenti da loro descritti come illeciti" e che lo stesso collegio sindacale aveva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova i medesimi fatti posti a fondamento dell'azione di responsabilità.

Di qui, l'iniziativa di LVT S.p.A. di rendersi acquirente, per un corrispettivo di € 2.000.000,00 per Levante S.p.A. in liquidazione e di €1.000.000 per Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione, e sotto la condizione sospensiva rappresentata dalla omologazione del concordato,



della azione di responsabilità e del credito risarcitorio nei confronti di tre degli *ex* amministratori delle società.

La Società proponente avrebbe quindi omesso di adeguatamente informare i creditori sul punto, essendosi ben guardata:

- dall'illustrare, anche solo sommariamente, il contenuto dei comportamenti illeciti contestati agli *ex* amministratori;
- dal produrre documenti idonei a consentire al lettore di comprendere il contenuto e le motivazioni delle iniziative assunte dal collegio sindacale;
- di evidenziare, soprattutto, se in qualche misura i comportamenti contestati agli *ex* amministratori potessero avere un qualche ulteriore incidenza sulle dinamiche della procedura di concordato preventivo.

In realtà, le iniziative del collegio sindacale di Levante S.p.A. e Tintoria Elledue S.p.A. avevano condotto all'apertura del procedimento penale n.4253/13 R.G.N.R. in fase di indagine davanti alla Procura della Repubblica di Mantova, con conseguente sequestro, da parte della Guardia di Finanza delegata dal P.M. Dott.ssa Micucci, di documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali intercorsi tra le società correlate Levante S.p.A., Tintoria Elledue S.p.A. e PGM S.p.A.. Nell'eventualità in cui, all'esito delle verifiche attualmente in corso, la Guardia di Finanza dovesse accertare, come denunciato dal Collegio sindacale, l'annotazione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, anche a volersi prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti accertati, la logica conclusione sarà quella della segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'emissione dei relativi avvisi di accertamento.

In tale ipotesi, è prevedibile ad avviso dei Commissari che, considerata la particolare rilevanza economica anche delle sole (presunte) operazioni commerciali intercorse tra Levante S.p.A. e PGM S.p.A., gli addebiti che verranno contestati alla proponente a titolo di imposte e relative sanzioni





(che costituiranno, si ricorda, passivo privilegiato) saranno di portata tale da annullare, con ogni probabilità, qualsiasi possibilità di soddisfacimento anche solo parziale dei creditori chirografari.

Tutte queste circostanze (denunce del collegio sindacale, pendenza del procedimento penale, sequestro della contabilità, possibili conseguente “fiscali” delle relative verifiche, ecc.), sono state completamente taciute dalla società proponente. Del tutto irrilevante è che, allo stato, alcun avviso di accertamento sia stato notificato dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, ad oggi non sia possibile una esatta quantificazione degli oneri fiscali che saranno addebitati alla proponente, poichè la gravità delle circostanze e l’entità del passività potenziali sono tali che la società proponente avrebbe comunque dovuto riferirne nella domanda di concordato preventivo, così da fornire una informazione adeguata al corretto svolgimento del percorso formativo del consenso che i creditori sono chiamati ad esprimere sulla proposta concordataria.

Conseguentemente anche in questo caso, ad avviso dei Commissari, si sarebbe in presenza di atti di frode posti in essere dalla proponente e rilevanti agli effetti di cui al primo comma dell’art. 173 l.f., trattandosi di un difetto di informazione atto a carpire il consenso dei creditori, prospettando una surrettizia, incongrua o errata rappresentazione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della impresa debitrice o, comunque, delle possibilità di buon esito della proposta concordataria presentata.

La società proponente ha resistito nel procedimento insistendo per il rigetto, affermando l’insussistenza di elementi idonei a comportare l’interruzione della procedura di concordato preventivo, per i seguenti principali motivi:

a) il piano era sostanzialmente allineato con l’andamento di LVT S.p.A.



desumibile dai dati della contabilità aziendale sia al 30 settembre, sia al 31 ottobre sia al 30 novembre 2013;

b) il disallineamento del piano rispetto al risultato di cui alla bozza di bilancio al 31 dicembre 2013, consegnato dalla stessa LVT S.p.A. ai commissari, è stato determinato in principalità da costi sostenuti tra la fine di novembre e dicembre 2013 (in parte anche da una diversa impostazione contabile di alcune voci rispetto al piano - e ciò perché il bilancio civilistico è differente da un piano industriale e lo si deve redigere con criteri prudenziali, e dunque nella specie senza considerare l'omologa dei concordati di Levante S.p.A. in liquidazione e Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione, mentre il piano è stato redatto dando per certa l'omologa);

c) come in molte società, anche per effetto delle chiusure contabili, i dati aziendali di un mese sono disponibili per un esame complessivo solo oltre la metà del mese successivo.

Alla data del 21 novembre 2013 il piano è rimasto inalterato rispetto a quello redatto con i dati al 30 giugno 2013 e presentato poco più di un mese prima per il precedente concordato, in quanto esso era sostanzialmente allineato con i risultati a consuntivo al 30 settembre 2013 e anche al 30 ottobre 2013, ragione per cui non c'era alcun motivo per modificarlo né per produrre bilanci intermedi. Il disallineamento rispetto al risultato di fine esercizio era sostanzialmente dovuto a fatti di fine novembre e dicembre ed è stato portato a conoscenza dei commissari con la bozza di bilancio al 31 dicembre 2013 appena LVT S.p.A. ha potuto redigerla e approvarla. Depurando lo scostamento del risultato LVT S.p.A. rispetto al piano da eventi straordinari e ragionevolmente irripetibili il piano rimane assolutamente attendibile.

d) il rilievo dei commissari fuoriesce dalla previsione dell'articolo 173 l.f.,



poichè essi non hanno scoperto e accertato alcun atto di frode, essendo stata proprio la società ad evidenziare ai commissari il risultato 2013, come emergente dalla bozza di bilancio predisposta da LVT S.p.A. e subito presentata ai commissari. È' impensabile ipotizzare il dolo nella condotta di chi il 21 novembre 2013 presenta un certo piano nella consapevolezza che i risultati siano diversi, e deposita solo due mesi dopo *sponde sua* un bilancio redatto in modo prudentissimo e con altri presupposti, che presenta un risultato disallineato. Simile condotta non può che dimostrare che egli effettivamente non sapeva che il risultato sarebbe stato disallineato.

e) con riguardo al rilievo inerente ad eventuali, future, ipotizzate passività fiscali, la società rileva che, allo stato, non è in corso alcun accertamento fiscale, sicché si verte nell'ambito di mere ipotesi future. Questa possibile futura potenziale passività fiscale peraltro esiste solo nella testa di un sindaco, sindaco che ha anche denunciato, *ex art. 2409 c.c.*, l'attuale liquidatore di Levante S.p.A. in liquidazione e di Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione, dando luogo ad un procedimento che lo ha visto soccombente. L'articolo 173 l.f. non può riguardare l'omissione di passività meramente potenziali, irragionevoli, improbabili se non addirittura impossibili, atteso che una diversa interpretazione presterebbe il fianco a valutazioni soggettive che implicano giudizi prognostici arbitrari.

Unitamente a queste difese la società ha chiesto di modificare il piano concordatario ed integrare l'attivo con l'ulteriore apporto da parte dei soci di LVT S.p.A. di €1.500.000,00, ma la circostanza in questa sede non rileva non avendo incidenza sulle verifiche a cui è chiamato il Collegio *ex art.173 l.f.*



Nel corso del procedimento, in cui sono intervenuti il Pubblico Ministero e l'██████████ quali istanti per la revoca dell'ammissione al concordato e per la declaratoria di fallimento, è stato concesso termine per memorie e queste sono state depositate.

Altre memorie sono state depositate, quand'anche non autorizzate, da parte di dipendenti e di imprenditori del distretto dei calzifici, neppure costituiti, sostanzialmente per esprimere la preoccupazione per la conservazione dei posti di lavoro e per le sorti di tutte le imprese collegate in ipotesi di fallimento di queste storiche importanti realtà industriali mantovane nel settore della calzetteria.

Esaminata la copiosa documentazione prodotta, osserva il Collegio che le condotte sanzionate dall'art.173 l.f., che possono portare alla revoca dell'ammissione, sono innanzi tutto quelle previste dal primo comma della norma indicata, quei comportamenti del debitore, scoperti dal Commissario, antecedenti al concordato e preordinati a ingannare i creditori del concordato, quali l'occultamento o dissimulazione dell'attivo o del passivo, l'esposizione di passività inesistenti o il compimento in generale di atti di frode.

Ai sensi del terzo comma dell'art.173 l.f., oltre a queste condotte assumono rilievo il compimento - nel corso della procedura - di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori o la mancanza, riscontrata in un qualunque momento, delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

Nella specie è documentale che la società proponente, per le considerazioni che ora seguiranno, non ha adeguatamente informato i creditori circa aspetti relevantissimi del piano concordatario.

Anche a prescindere dal fatto che questo integri un atto di frode, l'omissione di informazioni rilevanti per l'espressione di un voto



consapevole da parte dei creditori, impone al Collegio di revocare l'ammissione della proposta concordataria.

Come insegnano le Sezioni Unite della Suprema Corte i poteri del Tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca e omologazione del concordato sono sempre i medesimi e medesimo deve essere il parametro valutativo utilizzato dall'organo giudicante. Nel procedimento *ex art.173 l.f.* il Tribunale è chiamato a riscontrare la sussistenza di atti di frode (il cui esame rientra già nell'ambito dei controlli esercitati dal giudice in sede di ammissione ai sensi degli artt. 162 e 163 l.f.) e il venir meno delle "condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato" e analogo controllo avrebbe potuto effettuare il Tribunale nel giudizio di omologazione, ove comunque, anche in mancanza di opposizioni, il Collegio è chiamato a riscontrare la regolarità della procedura, e quindi a verificare che nel corso del procedimento non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe consentito l'accesso alla procedura (in questo senso Cassazione civile, sez. un. 23/01/2013 n. 1521).

Dalla documentazione agli atti emergono le seguenti significative circostanze che confermano la tesi dei Commissari e non risultano minimamente smentite dalle produzioni della società proponente:

1) Pur essendo stato il piano concordatario depositato il 21.11.2013 (ed integrato l'11.12.2013) in esso non è stato evidenziato l'effettivo utile di esercizio della società che prosegue l'attività d'impresa per l'anno d'esercizio 2013. A fronte di una previsione a budget per il primo esercizio di €1.300.000,00, il netto rilevato a consuntivo dalla bozza di bilancio al 31.12.2013 era di €20.000,00, il 98% in meno di quanto stimato.

Dal verbale di approvazione della bozza di bilancio datato 29/1/2014 si



legge che i motivi che hanno influito negativamente sul risultato economico sono stati: (i) i maggiori costi per servizi per circa €2.707.558,00 dovuti in parte alla mancata imputazione di costi di consulenza, (ii) la iscrizione a costo di una quota minore di provvigioni ad agenti, (iii) il maggiore e non preventivato volume di acquisti riferibile alla fase di start up, (iv) il minor fatturato di circa €1.087.325,00 (v) la riduzione del margine di contribuzione in rapporto a quello di previsione.

Nel verbale si legge “ non poco ha influito sul risultato economico, il palese disorientamento della clientela e della forza vendita, nei primi tre mesi dell'anno 2013, quantificabile in un meno due milioni (- €2.000.000,00) di euro di ordini e fatturato rispetto all'anno precedente.

Nei successivi nove mesi del 2013 le vendite si sono quantitativamente equilibrate e, sovrapposte a quelle del 2012, confermano che l'azienda ha recuperato i contatti e la fiducia della clientela”.

Diversamente nelle osservazioni della proponente depositate il 27.2.2014 la società, sostenendo che la differenza nei risultati è imputabile alla riduzione dei ricavi nell'ultima parte dell'anno ed a costi straordinari e non ripetibili, attribuisce la contrazione del fatturato alle notizie di un possibile fallimento delle società affittanti ampiamente diffuse dalla concorrenza a seguito della dichiarazione di inammissibilità della prima domanda di concordato.

Il contrasto tra le due versioni disorienta e non consente di comprendere se la seconda versione sia dovuta ad uno sforzo defensionale postumo o alla reale situazione della gestione; certo è che almeno all'inizio dell'esercizio gli amministratori avevano contezza della contrazione delle vendite e che il fenomeno doveva trovare suo riverbero nel piano.

Nell'elaborato di commento di LVT S.p.A. allegato alla memoria



depositata dalla proponente il 27/2/2014, si assume che il bilancio civilistico e il piano industriale sono documenti diversi e non omogenei tra loro e come tali non confrontabili, e si afferma che alla data del 30/9/2013 il fatturato aveva raggiunto il 95,39% del budget di previsione con un leggero calo sulla tabella della raccolta ordini.

La contrazione è definita non rilevante, ma la decisione di questo Tribunale di respingere la domanda di ammissione alla prima proposta di concordato, evento amplificato dalla Gazzetta di Mantova, avrebbe "scatenato" una campagna diffamatoria che a sua volta avrebbe inciso sul volume delle vendite.

Il Collegio è consapevole della distinzione di significato tra bilancio di esercizio e piano da allegare all' istanza di cui all'art. 161 l.f., e se può essere vero che si tratta di strumenti non immediatamente confrontabili, questo non significa che siano estranei l'uno all'altro, atteso che hanno la stessa matrice contabile ed il piano, continuamente supportato da *reports* e *forecast* periodici a verifica della validità delle assunzioni, dovrebbe costituire la traccia sulla quale sviluppare la gestione.

Ciò è mancato ed ha portato alla formulazione di previsioni non confermate e non corrette che ora si cerca in parte di giustificare con ragioni di natura contabile.

L' imputazione a conto economico ovvero ad immobilizzazioni del canone d'affitto d'azienda, la previsione nel piano di sopravvenienze attive dei crediti pregressi dei dipendenti accollati da LVT S.p.A. poi non contabilizzate nel bilancio d'esercizio, fanno sorgere seri dubbi sulla significatività del piano pluriennale esposto ai creditori.

I costi classificati come straordinari anticipati rispetto all'esercizio 2014 quali i maggiori oneri promozionali (per €261.459,00), i maggiori premi e provvigioni agli agenti (per €86.492,00), la stampa del materiale promo



pubblicitario (per €49.110,00), l'aumento delle spese bancarie di *factoring* (per €87.400,00), lo spazio al centro vendita Coin (per €17.499,00), i viaggi e le trasferte dell'amministratore (per €18.885,00), le *royalties* (per €78.880,00), le consulenze (per €348.248,00), la manutenzione di beni di terzi (per €27.036,00) sono da ritenere riferibili, per la maggior parte, a rapporti non sorti il giorno della loro fatturazione (peraltro in alcuni casi già datata agosto/settembre), ma ad attività concordate e pattuite in precedenza (come dettagliatamente esposto dai commissari nella replica del 31.3.2014) per cui ben potevano trovare accoglimento nel piano formulato successivamente.

Anche se ai fini che qui interessano non rileva, non pare peraltro dimostrato che i costi definiti straordinari non abbiano a ripetersi nei futuri esercizi; certamente in ogni caso i costi finanziari di *factoring* sono da farsi carico all'esercizio 2013 e le spese di consulenza dovevano essere previste anche nel piano poiché gli incarichi sono nati e sono stati conferiti nel corso dell'esercizio, in una situazione di conclamata conflittualità prevedibilmente foriera di oneri e di maggiori spese.

Il Tribunale riscontra che il piano presentato in allegato alla proposta 21.11/12.12.2013 non era stato aggiornato e non rappresentava la reale situazione della società che prosegue l'attività d'impresa e che deve sostenere il concordato, non permettendo l'espressione di un consenso informato dei creditori.

Gli elaborati avrebbero dovuto rappresentare in modo corretto i risultati conseguiti, certamente conosciuti dalle ricorrenti e da LVT S.p.A., invece, come riscontrato dai commissari, il programma è stato formulato su assunzioni riferite ad un piano industriale superato che fornisce uno scenario non fedele per la corretta informativa dei creditori, che si ricorda sono chiamati rinunciare a circa il 90% del loro credito, per un valore





assoluto di circa 70 milioni di euro.

All'evidenza il budget 2013 utilizzato era quello che era stato redatto per la proposta di concordato preventivo precedentemente presentata e non ammessa dal Tribunale di Mantova il 17/10/2013, senza alcuna attività di revisione ed allineamento, nonostante la nuova proposta sia stata depositata a mesi di distanza dalla prima e nonostante i risultati dell'attività aziendale si stessero disallineando dalle previsioni.

Alla luce dell'impegno assunto da LTV S.p.A. di generare flussi per milioni di euro, si imponeva la necessità di fornire ai creditori un'aggiornata rappresentazione dell'andamento aziendale relativo all'esercizio in corso così che, soprattutto alla luce dell'epilogo reddituale realizzato, la scelta di non rettificare il *budget* è qualificabile come un grave comportamento omissivo preordinato a celare ai creditori il reale andamento dell'esercizio 2013.

2) Quanto alla mancata rappresentazione nella proposta delle azioni di responsabilità a carico degli amministratori e sindaci e del procedimento penale in corso e dei possibili risvolti fiscali dei comportamenti contestati agli *ex* amministratori, il Collegio ritiene che, pur trattandosi di contenzioso riferito a soggetti diversi dalle società proponenti, si tratta di tematiche strettamente connesse alla realtà economica e finanziaria del Gruppo Levante, tali da incidere nella valutazione da parte dei creditori della bontà e convenienza della proposta concordataria, soprattutto per le conseguenze economiche e finanziarie che da quest'attività accertativa in corso - sia in ambito civile, penale e tributario - possono sorgere a carico della proponente.

Sarebbe stato quindi doveroso da parte delle società Levante S.p.A. in liquidazione e Tintoria Elledue S.p.A. in liquidazione dedicare a questi



aspetti quantomeno adeguata trattazione nel ricorso introduttivo.

E' vero che nel ricorso si menziona genericamente di contestazioni mosse dal collegio sindacale ma non è per nulla esplicitato il contenuto delle contestazioni sollevate agli *ex* amministratori mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità deliberata dal collegio sindacale. Risulta altresì che non sia stata data informativa ai creditori:

- del contenuto delle denunce presentate dal collegio sindacale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova (doc.4 e 5 allegati alla relazione *ex art.173 l.f.*);
- della pendenza del procedimento penale in fase di indagine n.4253/13, nell'ambito del quale erano state sequestrate, su provvedimento del Pubblico Ministero Dott. Micucci, le fatture ed ulteriore documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali intercorsi fra le società correlate del cd. Gruppo Levante (doc.6 allegato alla relazione *ex art.173 l.f.*);
- delle possibili conseguenze fiscali nell'eventualità in cui, come denunciato dal collegio sindacale, la Guardia di Finanza ritenesse inesistenti le operazioni di vendita di merce apparentemente effettuate da PGM S.p.A. a favore della società proponente.

Evidenziano in particolare i Commissari come nel corso dell'anno 2010 importanti fatturati *intercompany* abbiano raggiunto livelli addirittura superiori al volume d'affari verso terzi.

La prassi commerciale adottata dalla proponente per giustificare le operazioni di vendita di merci dalla Levante S.p.A. a PGM S.p.A. e successiva retrovendita da PGM S.p.A. alla Levante S.p.A. (prassi rappresentata dalla possibilità per PGM S.p.A., che acquistava dalla proponente, di rivendere all'estero senza vincoli contrattuali con gli esclusivisti con cui non aveva rapporti, con successiva e conseguente



rivendita delle merci invendute) appare contraddetta dall'entità del fatturato che i Commissari hanno riscontrato fra le società correlate, poichè se l'operazione avesse la giustificazione addotta dalla società sarebbe ragionevole che il fatturato del "rivenduto" da PGM S.p.A. alla Levante S.p.A. fosse una parte minima del fatturato di quanto in precedenza "venduto" dalla società a PGM S.p.A. e non sostanzialmente l'intero come viceversa è dato verificare.

Non assume quindi significatività in questa sede che, allo stato, alcun avviso di accertamento sia stato notificato dall'Agenzia delle Entrate, poichè il profilo che qui rileva è l'omessa adeguata informativa ai creditori circa le denunce proposte, i procedimenti in atto e le passività fiscali anche solo possibili che ne potrebbero derivare per le società del Gruppo.

La pendenza di questi procedimenti non consente di escludere conseguenze economiche e finanziarie significative per i creditori, la cui valutazione consapevole deve essere effettuata dal ceto creditorio, se adeguatamente informato, mediante il voto.

Rileva il Collegio che i fatti sopra descritti non erano dedotti nella proposta e nel piano concordatario sotteso e le omissioni sono di qualità ed entità tale da sottacere ai creditori la reali prospettive di soddisfacimento, non evidenziando l'inadeguatezza del piano concordatario sin dal suo primo anno, i reali rapporti infragruppo, e le passività potenziali idonee ad erodere qualsiasi prospettiva di soddisfo dei creditori chirografari.

I creditori, per decidere consapevolmente, devono essere correttamente edotti dell'effettiva consistenza e della reale situazione economica e giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa e compete al Tribunale, nel controllo di legalità ad esso demandato, una



verifica rigorosa a che ai creditori siano stati forniti tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta.

L'art.173 I co. l.f. presuppone, per dato testuale, un comportamento di dolosa predeterminazione da parte del proponente di rappresentare ai creditori una situazione patrimoniale non veritiera al fine di carpirne il voto, sottostimando in concreto il fabbisogno, distraendo l'attivo o compiendo altri atti di frode, tra i quali vanno sicuramente ricompresi quegli atti idonei a rappresentare falsamente le poste attive e passive della società e capaci di trarre in inganno il ceto creditorio con riguardo alle aspettative di soddisfo. Afferma la Cassazione che rientrano tra gli atti di frode " i comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa" (Cass.23.6.2011 n.13818).

Non è verosimile che una società che propone un concordato con continuità d'impresa a novembre possa non avere contezza del risultato dell'esercizio in corso da parte dell'affittuaria, considerato che propone ai creditori un piano pluriennale che genererà i flussi necessari al soddisfo dei creditori. Una differenza di €1.280.000,00 (su €1.300.000,00), nel primo anno di esercizio, è assolutamente significativa per una valutazione di adeguatezza del piano e idoneo ad influenzare la volontà dei creditori in sede di voto.

Afferma la società debitrice l'assenza di una dolosa predeterminazione e la propria assoluta buona fede ma non è pensabile che l'imprenditore e i suoi professionisti non si siano avveduti del risultato dell'esercizio ormai prossimo alla chiusura, soprattutto considerato che si chiudeva con un disallineamento così importante dal piano concordatario.



In aggiunta alle violazioni sopra indicate, già di per sé idonee a comportare la revoca dell'ammissione al concordato preme evidenziare che anche l'attestazione allegata alla documentazione ex art.161 l.f. non era assolutamente adeguata a fornire una corretta informativa ai creditori.

Già con la sentenza n. 21860 del 25/10/2010, la Suprema Corte ha affermato che detta relazione affinché possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve essere chiara, aggiornata, logica, completa e congrua, deve dar conto con puntualità delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti in particolare nel giudizio di fattibilità (nello stesso senso Cassazione civile, sez. I 14/02/2011 n. 3586).

Il professionista prescelto, all'evidenza, non ha compiuto adeguati accertamenti circa il piano concordatario proposto, non ha verificato la tenuta del *budget* 2013 rispetto al risultato d'esercizio che stava maturando ed ha quindi attestato un piano industriale superato, smentito proprio nell'esercizio sociale in cui è stato redatto, senza dare in alcun modo conto delle dinamiche economiche e finanziarie effettivamente intervenute nel 2013, nonostante l'attestazione sia datata 20.11.2013 e la sua integrazione datata addirittura 10.12.2013.

Si noti, oltre tutto, che il piano concordatario ha la durata di 7 anni (dal 2013 al 2019) e l'attestatore con riguardo al primo anno nulla riferisce circa lo scollamento tra il dato reale e le previsioni allegate alla proposta, mentre con riguardo agli ultimi due anni (2018 e 2019) nulla attesta con riguardo alla fattibilità, dando atto che non vi sono nel piano di LVT S.p.A. assunzioni di natura strategica/industriale ma proiezioni di dati meramente inerziali, per cui la valutazione resa dal professionista ha "carattere meramente probabilistico" (pag.32 dell'attestazione).



La carenza riscontrata nell'attestazione integra di per sé sola l'ipotesi di cui all'art.173 III co. l.f. ultima parte, mancando *ab origine* una condizione prescritta per l'ammissione al concordato, e precisamente non essendo stata prodotta un'attestazione plausibile circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano *ex art.161 III co. l.f.*

Si ribadisce quanto già espresso dalle Sezioni Unite della Corte nella pronuncia sopra citata per cui le forti compressioni che i creditori subiscono per effetto del procedimento di concordato, in cui si vanifica il loro diritto di azione pur costituzionalmente garantito e si assiste alla formalizzazione di una limitazione del loro credito, può bilanciarsi con l'esigenza di agevolare dell'imprenditore nell'uscire dallo stato di crisi, tanto più se è prospettata una continuità dell'esercizio dell'impresa, ma solo ove lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari.

Non spetta al debitore valutare ciò che è rilevante per il ceto creditorio e decidere quali aspetti rappresentare e quali sottendere atteso che, da una scelta discrezionale di questo tipo, potrebbe conseguire una differente prospettazione della reale condizione economico finanziaria dell'impresa. Alla luce delle considerazioni che precedono deve determinarsi l'arresto della procedura concordataria con conseguente esame delle istanze di fallimento in atti, in ordine alle quali sia il Pubblico Ministero che l'avv.Baioni hanno insistito all'udienza del 6.3.2014.

Il procedimento *ex art.173 l.f.* è un procedimento unico e complesso che può sfociare, in presenza di istanze di fallimento, nella declaratoria appunto di fallimento della società, senza necessità di ulteriori sub procedimenti. Questo si evince sia dal dato letterale del II comma, che



chiarisce che "all'esito del procedimento" il tribunale provvede alla revoca dell'ammissione e alla dichiarazione di fallimento, sia dal modello procedimentale prescelto, che è quello disciplinato dall'art. 15 l.f. e quindi lo stesso previsto per la declaratoria di fallimento (v. sul punto Cassazione civile, sez. I 23/06/2011 n. 13817).

Posto che risulta pendente nei confronti di Levante S.p.A. in liquidazione l'istanza di fallimento n.222/2013 proposta dall'██████████ e n.226/2013 proposta dal Pubblico Ministero, deve essere verificata in questa sede la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del richiesto fallimento.

Questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art.9 I co. l.f., poiché la società debitrice ha sede in Castel Goffredo (MN), viale Avis n.32.

Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di produzione e commercializzazione di articoli di calzetteria, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f..

E' manifesta la grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, già evidenziata nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte.

E' poi pacifico che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f..

Considerato che con decreto del 6.11.2013, confermato il 21.11.2013 erano stati adottati ex art.15 VIII co. l.f. provvedimenti cautelari, gli stessi devono in questa sede essere ulteriormente confermati non essendo venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emissione degli stessi.



Nessun provvedimento deve essere adottato con riguardo alla prosecuzione dell'attività d'impresa, essendo al momento l'azienda condotta in affitto da LVT S.p.A..

### **P.Q.M.**

Visto l'art.173 l.f.,

#### **revoca**

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Levante S.p.A. in liquidazione;

Visti gli artt. 5 e segg. l.f.,

#### **dichiara**

il fallimento di Levante S.p.A. in liquidazione (C.F.00530240209), con sede legale in Castel Goffredo (MN), viale Avis n.32, in persona del liquidatore dott. [REDACTED] residente a [REDACTED]

Nomina Giudice Delegato il dott. Laura De Simone;

Nomina Curatori [REDACTED]

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 15 ottobre 2014 ore 9.30;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

Conferma i provvedimenti cautelari adottati con decreto del 6.11.2013;





Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, li 3 aprile 2014

Il Giudice Est.

Dott.Laura De Simone

Il Presidente

Dott.Luciano Alfani

Il Funzionario Giudiziario

Manuela Malaghini

IL CASO.it

